

## **CORRUZIONE PROPRIA**

La corruzione propria è disciplinata dall'**articolo 319** del Codice Penale, il quale concerne lo svolgimento di un'attività contraria ai doveri d'ufficio, ovvero in contrasto con le norme giuridiche o le istanze di servizio o che violi i doveri incombenti su chi esercita la pubblica funzione, di fedeltà, imparzialità e onestà.

La norma vuole tutelare i principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione (sanciti dall'articolo 97 comma 1 della Costituzione). Si vuole prevenire allora, l'asservimento agli interessi del privato in cambio di una qualche forma di utilità (con la quale si identifica qualunque vantaggio materiale, morale, patrimoniale). Si precisa che le regalie che non possono essere identificate come retribuzione debitamente proporzionata all'atto, non rientrano nella categoria delle forme di utilità delineanti il reato.

La corruzione propria può essere:

- antecedente, se il compenso è stabilito prima di compiere l'atto illecito;
- susseguente, se il compenso è pattuito dopo l'aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il soggetto attivo, ovvero colui che può compiere il reato è il pubblico ufficiale, a cui si aggiunge l'incaricato di pubblico servizio (per effetto delle disposizioni dell'articolo 320 c.p.).

Il soggetto passivo, ovvero colui che subisce il reato, è sempre lo Stato o più specificamente l'ente pubblico a cui il soggetto attivo appartiene.

Ai fini dell'incriminazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio non è necessario accertare l'identità del privato corruttore, quando emergano le prove dell'avvenuto accordo e del versamento del compenso.

Per approfondire la tematica, si consiglia la scheda giuridica disponibile al link:  
<http://corruzione.liberapiemonte.it/files/2011/09/CORRUZIONE-PROPRIA1.pdf>